

LXXXVI.

TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Seguito della discussione del progetto di Codice sanitario — Proposta sospensiva della Commissione alla seconda parte dell'art. 31, approvata — Approvazione dell'art. 31 — Dichiarazione del Relatore e del Senatore Pantaleoni all'art. 32 — Approvazione dell'articolo modificato — Comunicazioni del Relatore intorno all'art. 33 e circa gli altri articoli del Codice che vertono sulla penalità e proposta sospensiva — Osservazioni e proposta del Senatore Casati al secondo comma dell'art. 34, accettata — Approvazione dell'articolo — Osservazioni dei Senatori Casati e Moleschott all'art. 35 — Sospensione dell'articolo — Approvazione degli articoli 36 e 37 e sospensione degli articoli 38, 39 e 40 — Proposta del Relatore all'art. 41 — Domanda del Senatore Pantaleoni, cui risponde il Relatore — Proposta del Senatore Errante, accettata dalla Commissione — Osservazione del Senatore Moleschott — Approvazione dell'articolo modificato — Sospensione degli articoli 42 a 46 inclusivo — Proposta del Senatore Tommasi di soppressione dell'art. 47, appoggiata dal Senatore Mantegazza ed accettata dal Commissario Regio — Osservazioni del Senatore Pantaleoni combattute dai Senatori Mantegazza e Tommasi — Osservazioni del Relatore — Soppressione dell'art. 47 e sospensione degli articoli da 48 a 62 — Osservazione del Senatore Pantaleoni all'art. 63 — Risposta del Commissario Regio — Proposta del Senatore Casati sospensiva degli articoli da 63 a 67, accettata — Approvazione degli articoli 68 e 69 — Osservazione del Senatore Tommasi all'art. 70 — Sospensione dell'articolo e dei successivi fino al 76 — Approvazione dell'articolo 77 — Sospensione degli articoli dal 78 a 81 — Approvazione dell'art. 82 — Sospensione degli articoli 83 e 84 — Osservazioni del Senatore Tommasi e del Commissario Regio all'art. 85 — Approvazione dell'articolo e dei successivi articoli 86 e 87 — Sospensione degli articoli 88, 89 e 90 — Osservazione del Senatore Pantaleoni all'art. 91 e risposta del Relatore — Approvazione dell'articolo — Considerazioni del Senatore Casati all'art. 92 — Dichiarazione del Relatore — Osservazione del Senatore Palasciano, cui risponde il Senatore Casati — Avvertenza del Senatore Pantaleoni, cui risponde il Commissario Regio — Replica del Senatore Pantaleoni — Osservazioni del Senatore Palasciano — Proposta sospensiva del Relatore, approvata — Emendamento del Senatore Ghiglieri all'art. 93, accettato dalla Commissione — Osservazioni dei Senatori Verga A. e Tommasi — Proposte di modificazioni fatte dal Relatore e dal Commissario Regio — Considerazioni del Senatore Mantegazza e del Relatore — Replica del Senatore Tommasi per la soppressione dell'articolo — Dichiarazione del Commissario Regio — Nuova redazione dell'articolo — Approvazione dell'articolo nuoramente redatto — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione degli articoli 94 e 95 — Sospensione dell'art. 96 ed approvazione del 97 — Domanda del Senatore Casati all'art. 98 — Risposta del Relatore — Replica del Senatore Casati e del Relatore — Approvazione dell'articolo e sospensione degli articoli da 99 a 104 — Approvazione dell'art. 105 — Sospensione l'art. 106 — Approvazione degli articoli 107 e 108 — Sospensione gli articoli 109 e 110 — Approvazione l'art. 111 — Sospensione gli articoli da 112 a 115 —*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

Dichiarazioni del Relatore e del Senatore Rossi A. all'art. 116 e proposta sospensiva della discussione del Titolo VII — Osservazione del Senatore Magliani — Approvasi la sospensione degli articoli da 116 a 131 — Approvazione dell'art. 135 — Variante proposta dal Senatore Casati all'art. 136 — Osservazioni del Relatore e dei Senatori Casati e Mantegazza — Formula proposta dal Relatore, accettata — Approvazione dell'articolo — Suspendonsi gli articoli da 137 a 139 — Approvazione dell'art. 140 — Domanda del Senatore Verga A. all'articolo 141 — Risposta del Relatore — Approvazione dell'articolo e dei successivi 142 e 143 — Sospensione degli articoli 144 e 145 — Osservazione del Senatore Casati all'art. 146 e risposta del Relatore — Approvazione dell'articolo e dei successivi da 147 a 153 — Varianti proposte dal Senatore Mantegazza e dal Senatore Tommasi all'art. 154 — Dubbio del Commissario Regio e proposta sospensiva del Senatore Palasciano — Osservazioni del Relatore — Approvazione dell'articolo — Osservazioni d'ordine — Sospensione degli articoli da 155 a 161 — Approvansi gli articoli da 162 a 166 — Suspendonsi gli articoli dal 167 a 177 — Approvansi l'art. 178 — Suspendonsi gli articoli da 179 a 183 — Approvansi l'art. 184 — Suspendonsi gli articoli 185 e 186 — Approvansi il 187 — Suspendonsi gli articoli 188 e 189 — Approvansi l'art. 190 e il successivo 191 — Variante proposta dal Relatore all'art. 192 — Dubbio del Senatore Mantegazza; risposta del Relatore; replica del Senatore Mantegazza — Approvazione dell'articolo — Suspendonsi gli articoli 193 e 194 — Approvansi il 195 — Suspendesi il 196 — Variante proposta dal Commissario Regio all'art. 197, accettata — Approvazione dell'articolo — Suspendesi l'art. 198 — Approvazione degli articoli 199 e 200 — Accertenza del Senatore Pantaleoni all'art. 201 — Dichiarazione del Relatore — Osservazioni del Senatore Magliani — Replica del Senatore Pantaleoni, cui risponde il Relatore — Nuove considerazioni del Senatore Pantaleoni e dichiarazione del Commissario Regio.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di Codice sanitario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di Codice sanitario.

Prego il Relatore della Commissione a voler riferire al Senato le deliberazioni della medesima riguardo all'articolo 31 che concerne i dentisti e flebotomi, e poi sull'articolo 32 relativo alla proposta d'aggiunta fatta dal Senatore Pantaleoni.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Rispetto all'articolo 31 ho detto ieri che la difficoltà della redazione risulta dalla disparità delle patenti e dei diplomi che esiste ancora fra le varie Università del Regno. Ora, questa difficoltà non si può assolutamente sollevare; d'altra parte non giova che il Codice lasci aperta una via

senza nessuna difesa agli empirici ed agli ignoranti.

Sicchè la Commissione è venuta nella determinazione di sopprimere per ora questo articolo, cioè il comma secondo, e farne soggetto di un articolo nelle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. La Commissione propone che il seconda comma dell'articolo 31 venga qui eliminato, salvo a farne un articolo apposito nelle disposizioni transitorie.

Questa proposta è accettata dal Commissario Regio?

COMMISSARIO REGIO. Sì, accetto; è stato combinato oggi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 31, che consta della sola prima parte dell'articolo ministeriale.

Art. 31.

L'esercizio, in tutto od in parte, della medicina e della chirurgia è permesso soltanto a coloro, che abbiano conseguito un diploma di medico o chirurgo in una delle Università del Regno.

Chi intende di approvarlo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

Ora invito il signor Relatore a dare conto delle deliberazioni della Commissione intorno all'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Pantaleoni all'articolo 32.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La Commissione concorda in ciò coll'onor. Commissario Regio, e mantiene l'articolo 32 come sta, per le ragioni già espresse ieri sera, che annoverebbero il Senato se le ripetessi ora; ma soprattutto nella considerazione che, non essendoci reciprocità cogli altri Stati, non ci è nessun motivo di aprire le porte d'Italia all'esercizio di tutti i professionisti stranieri, salvo, ben'inteso, i casi accennati nell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pantaleoni insiste nella sua proposta aggiuntiva?

Senatore PANTALEONI. Aveva già dichiarato che non avrei insistito se non fosse stata accettata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dunque non se ne parli più. Prego per altro la Commissione di esprimere il suo avviso su quella parola « *divieto* » che vedesi nell'ultimo comma di questo articolo 32, e che evidentemente non regge. Ho avvertito ieri che il secondo comma dell'articolo introduce una facoltà, una licenza; e quindi nell'ultimo comma non si può dire: « Sono eccettuati dal presente divieto. » Si dica: « Dalla presente disposizione » o come meglio si voglia.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Si crede meglio sia detto: « Sono eccettuati dalle presenti disposizioni. »

PRESIDENTE. Dunque l'ultimo comma dell'articolo 32 comincerà così: « Sono eccettuati dalle presenti disposizioni..... »

Prego l'onorevole Segretario di rileggere l'articolo con questa modificazione dell'ultimo comma.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 32.

I medici e i chirurghi forestieri, e quelli che essendo pur nazionali, abbiano ottenuto all'estero il diploma di laurea o patente d'idoneità, se vogliono esercitare nello Stato l'arte loro, dovranno presentare al Ministero dall'Istruzione Pubblica i titoli conseguiti nelle Università e negli Istituti esteri e sostenere gli esami di conferma prescritti dai vigenti regolamenti.

I professori delle Università estere, i medici,

i chirurghi esteri di distinta celebrità potranno, dietro proposta o parere del Consiglio superiore di Sanità, essere dispensati da ogni esame ed ammessi temporaneamente ed anche in perpetuo al libero esercizio nel Regno.

Sono eccettuati dalle presenti disposizioni i medici e i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 33.

Chiunque eserciti.....

PRESIDENTE. Scusi. Qui siamo alle *penalità*. Prego il Relatore a dichiarare quale deliberazione abbia preso la Commissione circa il porre a partito, o il sospendere per ora, gli articoli che minacciano qualche *pena*.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La Commissione si è raccolta questa mattina col signor Ministro Guardasigilli e col signor Ministro dell'Interno. Ha sentito delle eccellenti ragioni esposte su questo argomento, e ne venne di conseguenza che si debba rivedere il Codice in tutta la parte delle *penalità*: e quindi tornerà necessario di saltare tutti gli articoli, che comprendono le *penalità*, restringendosi a discutere e votare quelli, che non ne comprendono.

Aveva già fin da ieri detto che la Commissione aveva, come sta scritto nella Relazione, cercato, per quanto stava in lei, di concordare le *penalità* del Codice sanitario con quelle esistenti nel Codice penale in vigore, ed anche col progetto di Codice, che fu qualche anno fa votato dal Senato.

Ma il Codice comprende tre specie di *penalità*: alcune che rispondono a quelle del Codice attualmente esistente; alcune che rispondono a quelle del progetto di nuovo Codice penale e sono più numerose, ed alcune finalmente che mancano nell'uno e nell'altro Codice e sono proprie della natura del Codice sanitario.

Torna dunque necessario fare una scelta fra queste, e coordinarle con i Codici esistenti.

Io non ho potuto celare la mia sorpresa che questo lavoro non fosse fatto prima che il Codice venisse presentato al Senato; ma non si

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

fece: e quindi i lamenti sono vani e non resta adesso che il partito che vi ho proposto.

PRESIDENTE. Propone adunque di sospendere tutti gli articoli che comprendono penalità.

L'articolo 33 è dunque sospeso.

Art. 34.

I medici ed i chirurghi che si stabiliscono o siano già stabiliti in un comune per esercitarvi la loro professione, dovranno far registrare il loro diploma nell'ufficio municipale del comune stesso, nel termine di giorni 30.

Nel caso di dubbio sul valore del diploma, si farà ricorso al Prefetto a norma dell'articolo 21.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Mi pare che il secondo comma di questo articolo sia alquanto oscuro, perchè non indica precisamente da chi debba essere inoltrato il ricorso. Non mi pare che debba essere dal Sindaco. Ma ad ogni modo, in questioni di procedura bisogna essere abbastanza precisi.

Perciò io proporrei che si sostituisse a questo secondo comma una dizione più chiara, cioè la seguente: *qualora il Sindaco rifiutasse la registrazione per dubbio sul valore del diploma, l'interessato potrà ricorrere al Prefetto a norma dell'art. 21.*

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore BERTI A., *Relatore.* La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Casati, che cioè al secondo comma dell'articolo 34 venga sostituito quest'altro:

« Qualora il Sindaco rifiutasse la registrazione per dubbio sul valore del diploma, l'interessato potrà ricorrere al Prefetto, a norma dell'articolo 21. »

Chi intende approvarlo, è pregato di alzarsi.
(Approvato.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo, di cui do lettura.

(Vedi sopra.)

Chi intende approvare quest'articolo voglia sorgere.

(Approvato.)

L'art. 35 è sospeso.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Faccio osservare al Senato che il primo comma di quest'articolo 35 contiene una penalità determinata, e sta bene che secondo quello che è stato deciso debba essere sospeso.

Ma in quanto al secondo comma, il quale non contiene che una procedura, e si riferisce bensì ad una penalità, ma senza determinarla, mi pare che lo si potrebbe mettere in discussione.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. A me pare che questo secondo comma potrebbe logicamente congiungersi all'articolo precedente.

Senatore MANTEGAZZA. In quell'articolo si parla dei comuni, e qui si parla della provincia.

PRESIDENTE. Trattandosi di sospendere la prima parte dell'articolo, si può benissimo anche sospendere la seconda, onde evitare gli inconvenienti che le improvvisazioni delle sostituzioni potrebbero produrre.

Non facendosi altre osservazioni, si intenderà sospesa la discussione di quest'articolo.

Si passa all'articolo 36.

Art. 36.

A cura del Prefetto debbono tenersi in ogni provincia i necessari registri, ed in base a questi compilarsi gli elenchi delle varie categorie di esercenti l'arte salutare, da pubblicarsi annualmente e da diramarsi ai Sindaci, e da questi a tutti i farmacisti del rispettivo territorio.

Se nessuno chiede la parola su quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

Art. 37.

Il conseguimento di più diplomi e patenti dà diritto all'esercizio cumulativo dei corrispondenti rami dell'arte salutare, eccettuata però la farmacia, che non può essere esercitata cumulativamente con altri.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

Senatore MOLESCHOTT. Osservo che nei piccoli comuni, nei comuni rurali, il farmacista è stato eliminato. Ora, io domando, se non esiste in questi piccoli comuni la farmacia, è necessario che esista almeno un armadio farmaceutico, ed il medico, in certi determinati limiti, potrebbe tenere presso di sé questo armadio.

Non faccio una proposta, ma sarei lieto se l'onorevole Relatore della Commissione e l'onorevole Commissario regio volessero prendere occasione di pronunziarsi su questo punto.

Se non c'è una farmacia nei piccoli comuni rurali, deve il medico provvedervi con un armadio farmaceutico.

PRESIDENTE. Faccia attenzione al secondo comma dell'articolo 39 e vedrà forse che soddisfa ai suoi desideri.

Senatore MOLESCHOTT. Perdoni, non l'aveva rimarcato.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 37.

(Vedi sopra).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Passiamo all'art. 38.

Art. 38.

Ai medici, chirurghi e veterinari è vietata ogni convenzione coi farmacisti sulla partecipazione degli utili della farmacia.

Le convenzioni fatte in contravvenzione a questo divieto sono nulle e i contravventori puniti come all'art. 33.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Anche qui siamo allo stesso caso della penalità.

COMMISSARIO REGIO. Bisognerebbe sospenderlo.

PRESIDENTE. Abbiamo notato che la pena è nel capoverso di questo articolo 38. Quindi, rimanendo nella prima parte il solo divieto, pongo questa ai voti. Chi approva questa prima parte dell'articolo 38 è pregato di alzarsi.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. È sorta una questione in seno alla Commissione col Guardasigilli. Cioè: se gli articoli che riguardano contravvenzioni, contemplate dal Codice sanitario, debbano restare nel Codice penale o nel Codice sanitario, o debbano entrare in entrambi i Codici. Questa questione non è ancora risolta, e dipenderà dallo studio successivo degli incari-

cati di questa difficile revisione del Codice sanitario.

Non vorrei quindi che, votando una parte di un articolo, che comprende una penalità, il Senato facesse opera inutile, inquantochè può essere in seguito escluso dal Codice sanitario; di guisa che io crederei fosse opera utile di sospendere per intero tutti gli articoli ove si trovino delle penalità.

PRESIDENTE. Sono dunque d'accordo che venga sospeso tutto l'articolo 38, e così anche il 39 ed il 40.

Art. 41.

La legge del 29 luglio 1868 sarà applicabile in generale alle vedove ed alla prole dei medici e chirurghi non impiegati dello Stato, che, inviati dal Governo in località ove insierisce una epidemia contagiosa, muoiano per l'assistenza prestata agli infermi di questo male.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Ho domandato la parola per esprimere un desiderio dei signori farmacisti, che mi pare, a dir vero, appoggiato sulla giustizia.

Può accadere che il Governo, in casi di epidemia, mandi un farmacista in un sito ove, o non basta la farmacia che esiste, o non basta il personale della farmacia stessa. In questo caso mi pare che la famiglia di costui debba avere gli stessi diritti di quella dei medici e dei chirurghi, e per ciò troverei giusto che fosse aggiunto dove è detto: « Medici e chirurghi » anche la parola *farmacisti*.

Se nell'articolo fosse detto medici condotti, la questione sarebbe pregiudicata, non essendosi ammesse le condotte farmaceutiche; ma siccome si parla dei medici e dei chirurghi in genere e non degli impiegati, mi par che questa disposizione della legge possa anzi essere estesa anche ai farmacisti.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Desidererei una spiegazione dall'onorevole Relatore.

L'articolo dice: *muoiano per l'assistenza prestata agli infermi di questo male*.

Vorrei che mi spiegasse se si intende che muoiano della malattia contagiosa che esiste,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

oppure che muoiano solamente nel servizio, giacchè io confesso sarei per la più larga interpretazione; sicchè quando un medico va inviato in una città dominata da un contagio con pericolo della sua vita, e muore o di pneumonite o di altra malattia che si acquista per quel servizio, a mio avviso dovrebbe godere di tutti quei diritti che la legge accorda a chi muore in servizio dello Stato. Desidererei sapere se di questo avviso è pure l'onorevole Relatore.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Si intende soltanto che la legge del 29 luglio 1868 sarà applicabile, quando muoiano dell'epidemia contagiosa o del contagio per combattere il quale furono inviati.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. L'articolo come era redatto stava bene quando si parlava di « soli medici e chirurghi, i quali muoiano per l'assistenza prestata agli infermi. »

Ora però che si aggiungono i *farmacisti*, non mi pare che sarebbe esatta la dizione « per l'assistenza prestata agli infermi » perchè i *farmacisti* propriamente non prestano assistenza.

Credo quindi che invece si possa semplicemente dire « che inviati dal Governo ecc..... muoiano di questo male » perchè allora si riferisce a tutti, medici, chirurghi e *farmacisti*.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Accettando la proposta dell'onorevole Errante, mi pare che possa nascere il dubbio che un medico o chirurgo mandato sul luogo e poi rimandato senza che abbia prestato l'opera sua agli infermi, e ciò nullameno acquisti la malattia pel solo fatto di esservi andato, possa non essere compreso in questa benefica disposizione.

D'altra parte faccio osservare che l'assistenza prestata agli infermi può riferirsi almeno indirettamente anche al farmacista, il quale viene chiamato dappertutto a fare, per esempio, i suffumigi, ed entra nelle stanze infettate dal morbo.

Quindi, io opinerei che non ci fosse danno a conservare l'articolo com'è.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Alla prima obbiezione vi sarebbe la risposta facile, perchè mandati i medici ed i chirurghi in un paese infetto da un male, se vanno in questo paese, vanno appunto per assistere gl'infermi; dunque se muoiono, muoiono per essere andati ad assistere gli infermi in un paese infetto dal male; per cui credo si potrebbe benissimo e assai più opportunamente dire: « muoiono di questo male. »

Senatore BERTI A., *Relatore*. Accettiamo.

PRESIDENTE. Dunque si deve aggiungere la parola *farmacisti*.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Precisamente.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. A me pare che la Commissione e il Commissario Regio potrebbero accondiscendere che anche quest'articolo fosse ispirato da maggiore liberalità. Mi sembra, che si devano contemplare, oltre alle famiglie dei « morti di questo male », anche quelle di coloro che fossero morti manifestamente in seguito alle fatiche straordinarie sostenute per l'assistenza data in caso di epidemia.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Sarebbe assai difficile il dimostrarlo e quindi si dovrebbe entrare nella via degli abusi.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore Moleschott nella sua proposta?

Senatore MOLESCHOTT. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 41 colle modificazioni accolte dalla Commissione:

Art. 41.

La legge del 29 luglio 1868 sarà applicabile in generale alle vedove ed alla prole dei medici, chirurghi e *farmacisti* non impiegati dello Stato, che, inviati dal Governo in località ove inferisce una epidemia contagiosa, muoiano di questo male.

Chi lo approva, voglia sorgero.

(Approvato).

Gli articoli 42, 43, 44, 45, 46 restano sospesi perchè contengono penalità. Si procede alla lettura dell'articolo 47.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

Art. 47.

Ogni farmacia dev'essere fornita di un'apposita stanza di sufficiente capacità per il laboratorio chimico e di tutti gli attrezzi necessari per la debita preparazione e distribuzione dei farmaci.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io credo che non si debba esigere dal farmacista questi appositi laboratori, perchè evidentemente oggi i farmacisti non sono più obbligati a lavorare come lavoravano prima. Vuol dire che se il farmacista vuol fare anche il chimico farmacista, vuol fare il preparatore di rimedi, e allora naturalmente avrà una stanza dove preparare i rimedi; ma quando il farmacista non fa tutto questo, mi pare che basti il locale dove tiene la farmacia.

E poi, in un articolo di legge discendere a questi particolari non parmi conveniente, come mi par troppo fissare il numero dei locali che il farmacista deve tenere.

Io credo dunque che quest'articolo possa essere soppresso.

Senatore MANTEGAZZA. La Commissione appoggia la proposta dell'onorevole Tommasi, ed accetta molto di buon grado la soppressione dell'art. 47.

COMMISSARIO REGIO. Anch'io accetto la soppressione dell'articolo 47.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Se l'articolo 47 viene soppresso, allora s'intenderà che i farmacisti non debbano avere neppure gli attrezzi necessari per la distribuzione dei farmaci, per esempio le bilancie.....

COMMISSARIO REGIO. Ma no, non si può nemmeno supporre.

Senatore PANTALEONI..... Domando perdono. Fra le altre cose, nei regolamenti è stabilito che nelle visite delle farmacie si deve esaminare con la più grande esattezza se veramente le bilancie corrispondano debitamente al peso, e se sono tenute con ordine; anzi mi ricordo che nel Codice tedesco vi è perfino che le bilancie sieno da esaminarsi esattamente onde accertare se non abbiano un qualche ossido, e che vi debbano anzi essere delle bilancie di vetro per evitare che certi sali possano produrre malattie quando siano pesati; specialmente poi

se vi è una composizione o di rame o di piombo o di zinco nel piatto delle bilancie. Tutte queste particolarità naturalmente spariscono se fate che non vi debba essere nè alcuna legge, nè alcuna riserva riguardante gli attrezzi nè sia detto come questi attrezzi debbano essere tenuti.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorev. Senatore Mantegazza.

Senatore MANTEGAZZA. Io prego l'onorev. Senatore Pantaleoni a non insistere, e gli faccio osservare che il peccato originale, il difetto radicale di questo Codice è di metterci troppa materia regolamentaria.

Ora, l'obbiezione che egli faceva sugli attrezzi delle farmacie, mi pare una questione di casuistica troppo sottile.

Ci è un titolo che parla delle visite alle farmacie; quando i visitatori troveranno che un farmacista non ha gli utensili necessari, faranno il loro rapporto; insisto quindi perchè si faccia la soppressione di quest'articolo.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Comprendo che il regolamento deve entrare in tutti questi particolari in cui qui non si entra; ma il regolamento non vogliamo mica che faccia la legge. Esso non può essere che una esplicazione per l'applicazione della legge. Se ammettiamo che si faccia tutto per regolamento, come pur troppo sovente avviene, si finirà che le leggi non esistono più, ma si fanno nel gabinetto dove si fanno i regolamenti. Ecco perchè vorrei che ci fosse un comma, una disposizione qualunque in questo od in altri articoli sopra cui potesse fondarsi poi il regolamento, esprimendo tutti i particolari, altrimenti il regolamento non ha nessun valore legale.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Ci è l'articolo 51, il quale dice:

Le farmacie dovranno essere provviste delle sostanze medicinali che verranno indicate come d'obbligo nella farmacopea che verrà approvata dal Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

E poi ci sono molti altri articoli, nei quali si parla degli obblighi dei farmacisti; ma allora metterete che i farmacisti i quali debbono te-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

neri tutti i rimedi necessari, tengano degli armadi, dove si possano conservare questi rimedi e anche naturalmente tengano delle bilancie dove possano pesarsi? Sono cose che s'intendono da sé.

PRESIDENTE. Io debbo leggere l'articolo 70 che si esprime così:

« La visita delle farmacie ha per oggetto di verificare:

« 1. Se il conduttore della farmacia sia provvisto dei titoli legali di esercizio prescritti dall'articolo 48 della presente legge;

2. Se la farmacia, per la qualità e quantità dei rimedi e per il servizio, sia nelle condizioni volute dalla legge. »

Bisogna dunque o che questa legge stabilisca le condizioni in altro articolo, o che altrimenti qualche cosa se ne dica nell'articolo che abbiamo alle mani.

Senatore **BERTI A.**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola al signor Relatore.

Senatore **BERTI A.**, *Relatore*. Le osservazioni del Senatore Pantaleoni, dopo tutto, non sono senza valore. Si dice che il Codice sanitario regolamenta troppo, ed io ho conservato il silenzio, perchè non ci tengo neppure molto a questo art. 47, nel senso però, ch'esso vuole alcune cose, le quali sono inseparabilmente necessarie all'esercizio della farmacia. Io credo cosa impossibile che vi sia una farmacia, la quale non abbia a sé un locale, un qualche fornello per fare i decotti. Quanto poi agli attrezzi, forse c'è maggior ragione di nominarli, ma mi pare che si possa accomodare la cosa sopprimendo l'art. 47 e mettendo un apposito inciso per gli attrezzi nell'art. 70 indicato dal nostro Presidente.

PRESIDENTE. Si acquieta il Senatore Pantaleoni alla proposta della Commissione di scrivere nell'art. 70 un inciso relativo agli attrezzi?

Senatore **PANTALEONI.** Ho già dichiarato che qualora si mettesse in un altro articolo mi basta, corrispondendo appunto questa correzione allo scopo che mi era proposto.

PRESIDENTE. Dunque è soppresso l'art. 47, e si passa al Capo VII, perchè tutti gli articoli precedenti contengono penalità.

CAPO VII.

Compilazione e revisione della farmacopea.

Art. 62.

Vi sarà per tutto il Regno una sola farmacopea ufficiale, la quale, trattando dei vari medicinali, indicherà quelli che i farmacisti sono obbligati a tenere, e quelli nella cui preparazione sono obbligati ad attenersi fedelmente al prescritto della farmacopea, giusta l'art. 54.

Anche l'articolo 62 deve essere sospeso, perchè si riferisce all'articolo 54 che porta delle penalità.

Art. 63.

La compilazione della farmacopea sarà affidata ad una Commissione scelta dal Ministro dell'Interno, della quale dovranno, fra gli altri, far parte medici, veterinari e chimico-farmacisti appartenenti alle facoltà mediche, alle scuole di medicina veterinaria ed alle scuole chimico-farmaceutiche delle diverse parti del Regno.

Senatore **PANTALEONI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PANTALEONI.** È noto a tutti che già esiste un decreto sopra questo punto, e che questa Commissione già esiste, perciò non so se si debba sospendere, o se si debba lasciare l'articolo.

La Commissione è stata già nominata e l'onorevole Senatore Cannizzaro ne è il Presidente.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. È per l'appunto la proposta ministeriale che contiene questo articolo, la ragione per cui la Commissione è stata formata da due o tre mesi.

Senatore **PANTALEONI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PANTALEONI.** L'articolo parla di futuro, mentre si tratta di un fatto che è passato.

Senatore **CASATI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CASATI.** Io propongo che si sospenda tutto il capo VII per la ragione che gli altri articoli si riferiscono al primo.

Questo stabilisce che si dovrà fare la farmacopea ufficiale; ma lo abbiamo sospeso. Ne

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

verrebbe che terremmo in sospenso il principio, e voteremo sulle modalità della sua applicazione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Perché si vuole sospendere l'art. 62? Non capisco.

PRESIDENTE. L'art. 62 fu sospeso perché in esso si riferisce all'art. 54 che contiene delle penalità.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Mi pare che siano due articoli affatto indipendenti. L'art. 54 è citato appunto, perché si parla delle preparazioni galeniche, secondo il prescritto della farmacopea. È una citazione, ma nello spirito con cui è concepito, non v'ha nulla di comune col'art. 54. Quindi parrebbe a me che potrebbe essere votato.

PRESIDENTE. L'articolo 62 termina colle parole « giusta l'articolo 54 »; evidentemente questo inciso richiama tutto l'articolo 54; e quindi se mai la farmacopea o non vi fosse, o non fosse tenuta come vuole l'articolo 62, il contravventore cadrebbe nell'una o nell'altra delle due pene di cui nell'art. 54.

Ammette, signor Relatore, la sospensione?

Senatore BERTI A., *Relat.* Mi pare che le ragioni dette dal Presidente siano buone; ed allora io domando, per le stesse ragioni dette dal Senatore Casati, la sospensione anche dei seguenti articoli.

PRESIDENTE. Sospeso l'articolo 62, il Senatore Casati propone la sospensione di tutti gli altri articoli del capo VII.

Se non vi è opposizione, il capo VII resta sospeso e si procede al capo VIII.

CAPO VIII.

Delle visite alle farmacie.

Art. 68.

Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie saranno visitate; lo saranno le nuove, prima della loro apertura; e tutte straordinariamente occorrendo, sull'avviso dei Consigli provinciali di sanità.

Le visite sono ordinate dai Prefetti e saranno eseguite da un chimico-farmacista e da un medico in concorso del Sindaco o di un suo delegato.

(Approvato.)

Art. 69.

I visitatori saranno preposti dai Consigli sanitari e nominati dai Prefetti tra i distinti chimico-farmacisti ed esercenti medici della propria ed anche di altra provincia. In questo secondo caso la nomina verrà autorizzata dal Ministro dell'Interno.

(Approvato.)

Art. 70.

La visita delle farmacie ha per oggetto di verificare:

1. Se il conduttore della farmacia sia provvisto dei titoli legali di esercizio prescritti dall'art. 48 della presente legge;

2. Se la farmacia, per la qualità e quantità dei rimedi e per il servizio, sia nelle condizioni volute dalla legge.

Che se si tratti di farmacie nuove, da visitarsi prima della loro apertura, l'Autorità visitatrice dovrà accertarsi eziandio della sufficienza ed idoneità dei locali, della quantità e qualità degli utensili, e se rispondenti agli scopi farmaceutici cui sono destinati.

Qui occorre l'osservazione dell'onorevole Pantaleoni relativa alla sospensione già approvata dell'articolo 47.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TOMMASI. Non mi pare che ci sia bisogno di aggiungere, perché il terzo comma di quest'articolo dice: « che se si tratti di farmacie nuove, da visitarsi prima della loro apertura, l'autorità visitatrice dovrà accertarsi eziandio della sufficienza ed idoneità dei locali, della quantità e qualità degli utensili, e se rispondenti agli scopi farmaceutici cui sono destinati ».

Vale a dire che parla solamente delle farmacie nuove. Ma si intende, se la farmacia nuova deve avere questi utensili, devono averli anche le vecchie.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando che sia sospeso anche l'art. 70 che si riferisce all'articolo 48, che tratta di penalità.

PRESIDENTE. È sospeso anche l'art. 70.

Senatore CHIESI. Bisogna sospendere anche l'art. 71, perché parla di pene.

COMMISSARIO REGIO. Bisogna sospendere anche l'art. 72.

SESSIONE D-L 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

PRESIDENTE. Si sospenderà anche l'art. 72; perchè, se è pena la *sospensione*, molto maggiore pena dev' essere la *chiusura*.

Senatore **CHIESI.** Bisogna sospendere anche gli articoli 73, 74, 75 e 76.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, anche questi articoli s'intenderanno sospesi.

Si passa all'art. 77:

Art. 77.

Detti stabilimenti o fabbriche, in quanto interessano la pubblica salute, sono sottoposti alla sorveglianza della Autorità municipale.

(Approvato.)

Sono sospesi anche gli articoli 78, 79, 80 e 81.

Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** legge:

Art. 82.

Le sostanze venefiche, che possono tenere i droghieri aventi spaccio promiscuo di queste e di sostanze alimentari, saranno indicate in apposita tabella redatta dal Consiglio superiore di sanità.

Chi approva questo articolo, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Sono pure sospesi gli articoli 83 e 84.

Si passa al titolo IV.

TITOLO IV.

Stabilimenti sanitari pubblici e privati.

CAPO UNICO.

Art. 85.

Tutti gli stabilimenti sanitari pubblici e quelli privati e anche gratuiti, nei quali si ricevono contemporaneamente più di tre persone in cura, sono posti sotto la sorveglianza dell'Autorità governativa.

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti questo articolo.

Senatore **TOMMASI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TOMMASI.** Desidererei di avere una

spiegazione intorno a questo articolo. In esso è detto:

« Tutti gli stabilimenti sanitari pubblici e quelli privati e anche gratuiti, nei quali si ricevono contemporaneamente più di tre persone in casa, sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità governativa. »

Vorrei dal signor Commissario Regio qualche dilucidazione su di ciò, perchè mi pare vi sia in esso articolo troppo rigore.

COMMISSARIO REGIO. Potrebbero essere sostituite alle parole: *alla autorità governativa*, le seguenti, cioè: *all'autorità municipale*.

Senatore **TOMMASI.** Sono tre persone le quali possono trovarsi anche in un albergo.

COMMISSARIO REGIO. Si tratta appunto di casa la quale è destinata ad accettare ed alloggiare ammalati. Non si parla già di malati che si trovino accidentalmente in una locanda, ma di malati in una casa disposta a riceverli, insomma in case di salute. Allorquando ve ne sono tre raccolti, devono essere sottoposti alla sorveglianza dell'autorità.

Senatore **TOMMASI.** Il che vuol dire che questa casa deve prima dare comunicazione all'autorità se ha malati.

COMMISSARIO REGIO. Ciò è detto nell'articolo successivo.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Senatore Tommasi non fa proposte?

Senatore **TOMMASI.** Non faccio proposte.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 85, testè letto.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 86.

Dell'apertura di questi stabilimenti dovrà darsi notizia preventiva al Prefetto, presentando contemporaneamente il regolamento speciale, che dovrà essere di norma al loro servizio igienico-sanitario.

Il regolamento dovrà essere approvato dal Prefetto, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

In caso di discrepanza di vedute fra il Consiglio sanitario provinciale e le Amministrazioni degli stabilimenti a proposito della compilazione del predetto regolamento, deciderà il Ministro dell'Interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

Art. 87.

Ciascuno di questi stabilimenti sarà, innanzi alla sua apertura, visitato da una Commissione tratta dal seno del Consiglio sanitario provinciale, la quale avrà cura di esaminare se siavi l'occorrenza allo scopo.

(Approvato.)

Sono sospesi gli articoli 88, 89 e 90.

Art. 91.

Qualora in questi stabilimenti venissero per consuetudine curati infermi di malattia contagiosa e diffusiva, essi saranno posti e curati in sale separate.

Gli infermieri e gli oggetti destinati al loro servizio non potranno essere adoperati promiscuamente nel servizio delle infermerie comuni.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ho domandato la parola per una semplice osservazione. Io vorrei pregare l'onorevole signor Relatore che, invece di dire in *sale separate*, voglia dire in *sala separata*, acciocchè gli infermi di contagio possano intendersi posti in *stanza separata*, e non ciascun infermo in diversa sala.

Evidentemente il concetto dell'articolo è che le malattie contagiose debbano essere in sala separata, quindi lo pregherei a volere introdurre questa modificazione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Io non avrei difficoltà ad accettare questa modificazione, ma farò osservare all'on. Senatore Pantaleoni che vi possono essere due malattie contagiose di natura diversa una dall'altra, ed è certo che non si metterebbe mai in una stessa stanza un vaioloso, per esempio, con uno attaccato da morbillo. Quindi mi pare che l'idea delle stanze separate sia abbastanza esatta.

Senatore PANTALEONI. Non nego che ci possa essere una possibilità di più persone prese da diverso contagio in uno stesso stabilimento pubblico o privato. Benchè potrei rispondere appoggiato alla legge di Darwin che è impossibile, e non si dà mai il caso che due contagi

si sviluppino nello stesso tempo in una medesima persona, e che perciò non si correrebbe rischio a metterle insieme.

Del resto, non voglio qui entrare in una questione accademica, quindi non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Non essendo stata fatta alcuna proposta sull'articolo 91 testè letto, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 92.

Qualora lo stabilimento sanitario, sia pel numero dei malati, sia per la costruzione e ristrettezza dei locali, non fosse acconcio alla separazione degli infermi, l'Amministrazione dovrà sottostare a tutte le disposizioni che il Prefetto, sentito il Consiglio sanitario provinciale, crederà di adottare per circoscrivere la malattia diffusiva, non escluso il traslocamento.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Quest'articolo contiene una disposizione molto grave. Esso dà al Prefetto l'autorità di comandare, mentre poi è l'Amministrazione che paga. Di conseguenza contravviene al proverbio che dice: Chi comanda paga.

Ora, io crederei che in questo caso, essendo queste disposizioni date per ragioni di pubblica utilità dall'Autorità governativa, debba essere lo Stato sottoposto alla spesa. Diversamente, potrebbe avvenire che alcune Opere pie fossero in date evenienze rovinate.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Trovo giusta l'osservazione dell'onorevole Senatore Casati. Ma essendoci al titolo XI un articolo il quale parla di spese relative, mi sembra che si potrebbe in quell'articolo introdurre una disposizione relativa alla sua osservazione.

Senatore CASATI. In seguito a questa riserva non insisto.

Senatore BERTI A., *Relatore*. È poi una questione tanto grave che sarebbe indispensabile fosse presente anche il signor Ministro.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Palasciano.

Senatore **PALASCIANO.** Non mi sembra molto esatto quel che obietta l'onorevole Senatore Casati. Qui il Prefetto non ordina per proprio vantaggio, ma per quello dello stabilimento, o dell'Opera pia. Quindi è questa che deve pagare. Se un ospedale, diretto da un'Opera pia, non è secondo la legge dell'igiene, e l'autorità o il Prefetto l'obbligano a porsi in regola, dovrebbe pagare il Comune o il Prefetto? Quando un simile caso avviene, prima il Comune, poi l'autorità prefettizia ordinano all'Opera pia di porsi in regola. Dunque è l'Opera pia che deve pagare e per conseguenza l'articolo è perfettamente in regola.

Senatore **CASATI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CASATI.** Faccio considerare all'onorevole Senatore Palasciano che un'Opera pia non può spendere che in misura di ciò che possiede, e che domandare ad essa una spesa maggiore alle proprie forze è domandarle l'impossibile. Di conseguenza, quando il Prefetto volesse introdurre delle modificazioni nei locali, come anche disse l'onorevole Senatore Palasciano, le quali portassero una spesa superiore ai mezzi di cui dispone l'Opera pia, questa potrebbe dire: non ho i mezzi, e chiudo piuttosto lo stabilimento, perchè non sono obbligata a tenerlo che dentro i limiti delle mie rendite. Per conseguenza, se per l'utilità pubblica il Prefetto vuole che l'Opera pia modifichi il suo stabilimento, e per ciò occorresse una spesa a cui l'Opera pia non può sopperire, è giuoco forza che paghi il Governo. Chi comanda deve pagare.

Senatore **PANTALEONI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PANTALEONI.** Io domando la parola per avvalorare le ragioni esposte dall'onorevole Senatore Casati circa l'articolo 86. Si è già detto all'articolo 86 che nell'apertura di questi stabilimenti provvede l'autorità pubblica, visitandoli e facendo che vi esistano tutte le condizioni di regolarità.

Quindi non è colpa delle Opere pie, nè dello stabilimento sanitario privato, se per un caso straordinario vi sono accumulati malati o malattie contagiose, giacchè in questo caso si fa allusione alla separazione degli infermi, ossia

alla separazione indispensabile per casi d'infermi tocchi da contagio. E giacchè l'on. Relatore mi faceva osservare che potrebbero esservi più contagi in una volta, può darsi il caso che vi dovessero essere 4 o 5 sale onde bastare al bisogno per ciascun stabilimento. Ma gli stabilimenti non possono metterne a disposizione che quel numero che hanno, ed onestamente non si può domandare ad uno stabilimento sanitario, privato o pubblico, più di quello che ha.

Trattandosi poi di salute pubblica, le spese debbono essere sostenute da quelli che ne sono avvantaggiati, cioè dai contribuenti, e quindi non deve andare a carico questa spesa delle Opere pie pubbliche o dello stabilimento privato, ma a carico dei Municipi, delle Provincie o del Governo, secondo i casi diversi

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Io credo che possa votarsi l'articolo com'è formulato dalla Commissione, imperocchè si allude alle condizioni ordinarie nelle quali devono trovarsi gli spedali, com'è prescritto dal comma e dall'articolo 25.

Non si può quindi estendere il significato di questo articolo alle malattie contagiose straordinarie, cioè alle epidemie, poichè i provvedimenti per queste non spettano alle Opere pie, cioè alle amministrazioni degli spedali ordinari, ma spettano invece alle amministrazioni municipali che debbono provvedere coll'impianto di spedali speciali. Le amministrazioni degli spedali ordinari debbono anzi proteggere, quanto è possibile, dal pericolo dell'infezione i malati che in essi sono ricoverati o vanno ricoverandosi.

Parmi quindi che possa votarsi l'articolo, ritenendosi che le Opere pie non rimangono impegnate per i provvedimenti eccezionali che possono esigersi in tempi di epidemia.

Senatore **PANTALEONI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PANTALEONI.** Evidentemente, od io e l'onorevole Casati siamo in errore nell'intelligenza dell'articolo, o la replica dell'onorevole Commissario Regio avvalorata la nostra proposta. Noi abbiamo interpretato che quelle parole: « *Amministrazione dovrà sottostare* » significassero l'Amministrazione della casa pia o dello stabilimento sanitario. Se si intende invece l'Amministrazione pubblica, disconfesso tutto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

quello che ho detto, perchè convengo anch'io che questo articolo si potrebbe votare tale e quale, perchè rispetto alle epidemie deve, secondo me, l'Amministrazione comunale provvedere alla spesa nel caso in discussione.

Mi pare che l'onorevole Casati avesse inteso la cosa come l'ho intesa io.

Senatore CASATI. Per l'appunto.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. La prego riflettere che la questione è importantissima, ma deve porsi in altri termini. L'ospedale è Opera pia; perchè sia ospedale bisogna che curi malati; le leggi dell'igiene impongono che questi malati siano curati in quattro camere; se l'Opera pia non vuole uniformarsi alle leggi dello Stato sull'igiene, deve chiudere l'ospedale. Se vuole tenere aperto l'ospedale, deve uniformarsi alle regole igieniche a spese proprie, altrimenti lo Stato ogni volta che vorrà fare osservare le leggi dovrà indennizzare i danneggiati.

Senatore CASATI. Domando la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola per una questione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Aveva proposto la sospensiva per rimettere la questione all'articolo 11. L'appoggio con questa osservazione, che tale questione è estranea in parte alla sanità pubblica, od almeno racchiude una possibile questione di spesa, e mi parrebbe necessario che fosse presente il Ministro dell'Interno per tutte quelle intelligenze che dovessero correre col Ministro delle Finanze. Per cui insisto acciocchè sia sospesa questa discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Casati.

Senatore CASATI. Poichè si è proposta la sospensione, per ora non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Bene inteso che questa sospensione avviene per diversa ragione da quella che riguarda la penalità, per modo che di quest'articolo potrà la Commissione riferire sin da domani.

Ora si procede alla lettura dell'art. 93.

Art. 93.

Le sale anatomiche e quelle di deposito dei cadaveri dovranno essere isolate dallo stabili-

mento, o almeno così lontane dalle infermerie e disposte in modo da non potere riuscire di pericolo ai loro malati per diffusione di miasmi.

Senatore GHIGLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GHIGLIERI. Io domanderei che si sopprimessero le parole *ai loro ammalati*, che si leggono in quest'articolo.

Per vero, importa molto che le sale anatomiche e quelle di deposito dei cadaveri sieno isolate dallo stabilimento, ma importa altresì che sieno isolate dall'abitato e che non sieno quindi di pericolo ai vicini.

Senatore VERGA A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA A., *Relatore*. Per provvedere a questa esigenza, mi pare che si dovrebbero aggiungere le parole: *lontane dalle infermerie e dall'abitato*.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io trovo che quest'articolo è giusto scientificamente parlando, ma nella pratica impossibile ad applicarsi, perchè le sale anatomiche fanno necessariamente parte delle cliniche e degli ospedali, i quali appunto si trovano quasi sempre nell'abitato.

Or dunque, quale si sia la località nell'abitato dove questi ospedali si trovano situati, queste sale anatomiche e depositi di cadaveri si troveranno sempre vicine a qualcheduno, e cioè vicine o alle infermerie dell'ospedale, o alle case situate in prossimità dell'ospedale medesimo.

E questo lo dico, per l'ospedale di Milano e per l'ospedale di Napoli. Bisognerebbe che l'igiene pubblica fosse così potente da rifare tutti gli ospedali che ci sono, ossia che gli ospedali si trovino in un sito eccentrico del paese. Allora quest'articolo potrebbe correre.

Lo ripeto, io lo trovo giustissimo dal lato della scienza, ma lo trovo inapplicabile dal lato pratico, per cui io credo che potrebbe essere soppresso.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relat.* Per i timori esposti dall'onorevole Senatore Tommasi, e ch'io divido, mi duole concedere la soppressione del-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

l'articolo 93. Si potrebbe soltanto cercare di migliorarlo nella dizione, perchè è un fatto che presso tutti gli ospedali le sale anatomiche sono dentro lo stabilimento, ma in sito isolato dello stabilimento.

Io direi quindi: « *Le sale anatomiche e quelle di depositi dei cadaveri, dovranno essere così lontane da non potere riuscire di pericolo per diffusione di miasmi.* »

Così semplificato l'articolo, lo troverei più largo e più esatto.

Resta allora conservato il principio che le sale anatomiche e quelle di deposito dei cadaveri non devono essere vicine dove stanno i malati.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Io non sono contrario alla modificazione, ma mi pare che si potrebbe determinare in questo modo:

« *Le sale anatomiche e quelle di deposito dei cadaveri dovranno essere isolate dallo stabilimento e disposte in modo da non poter riuscire di pericolo per diffusione di miasmi.* »

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Vorrei fare solo osservare che dicendo « *isolate dallo stabilimento* » potrebbesi supporre che queste sale dovessero essere staccate dallo stabilimento.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Io sono dello stesso parere del mio onorevole Collega Senatore Tommasi.

Questo è un articolo, mi si permetta l'espressione, arcadico. Non ha nessun valore pratico; basterà che io citi una delle più grandi città d'Italia dove non solo le sale anatomiche degli ospedali si trovano nel centro di essi, perchè vi sono circostanze topografiche che non si possono vincere, ma dove tutti i morti della città sono depositati in un sol luogo, non lontano dall'abitato, ma in una delle vie della città.

Ora, scrivere in un Codice una aspirazione che rimane là come un articolo della repubblica di Platone, mi pare una cosa poco opportuna; quindi insisto col mio Collega e amico professore Tommasi, perchè quest'articolo sia soppresso.

Rimaniamo nel Codice, e non facciamo un regolamento.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Se non si trattasse che di grandi ospedali, io non avrei difficoltà di sopprimere l'articolo, perchè in essi è già provveduto; ma oltre i grandi ospedali ci sono piccoli paesi che ne hanno di piccoli, dove non sempre, e lo so per mia esperienza, questa regola è osservata; dunque il metterla nel Codice è lo stesso che imporre a quei siti dove le sale anatomiche e quelle di deposito dei cadaveri non sono isolate abbastanza dalle sale degli infermi, di mettersi in regola. Se noi lo sopprimiamo affatto, lasciamo correre tutti questi abusi e non ci trovo proprio nessun male che venga votato.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io da parte mia insisto per la soppressione, perchè tengo presenti le condizioni degli ospedali che conosco; non li conosco tutti, ma tengo precisamente presenti le condizioni degli ospedali di Napoli e di altre città che conosco molto, e dico che è un impossibile, salvo a rifare da capo tutto l'edificio anatomico. Se viene un Questore o un agente del Prefetto che voglia essere rigoroso, con quest'articolo in mano, chiude tutte le sale di anatomia, tutti i depositi di cadaveri, e non ci sarà più luogo dove metterli e non ci sarà più dove fare lezioni di anatomia; quindi sarà impossibile di applicare quest'articolo, e per conseguenza insisto nella sua soppressione.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Io non farò mica una gran questione per tenere quest'articolo, e ne ammetterei anche la soppressione, perchè realmente non so comprendere come negli ospedali, e specialmente nei grandi ospedali, si possano tenere sale anatomiche in modo che possano nuocere; se si tengono in modo da far nascere il sospetto che nuocano, è perchè non si può fare diversamente. Quindi, se non si crede di sopprimere quest'articolo, insisto che si modifichi nel modo che ho detto.

PRESIDENTE. La formola che ora propone la Commissione è questa:

« *Le sale anatomiche e quelle di deposito*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

dei cadaveri dovranno essere disposte in modo da non poter riuscire di pericolo per diffusione di miasmi. »

Il signor Senatore Tommasi ed anche il signor Senatore Mantegazza domanderebbero la soppressione di quest'articolo; ma siccome il Regolamento proibisce di porre ai voti la soppressione, pongo ai voti l'articolo, e chi intenderà di sopprimerlo non lo approverà.

Chi intende approvare l'articolo nella formula della quale ho dato testè lettura, favorisca di sorgere.

(Approvato.)

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Marina ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento riguardante il riordinamento del personale della Regia Marina militare.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione del progetto di Codice sanitario.

Siamo all'art. 94 che suona così:

Art. 94.

Il Prefetto, per propria iniziativa, o dietro proposta del Consiglio sanitario provinciale, farà procedere a visite e ad ispezioni in questi stabilimenti, sia per riconoscere che non diano ricovero ad un numero di persone maggiore di quello che comportano i loro locali ed i loro mezzi di sussistenza, sia per assicurarsi che il servizio sanitario ed ogni altra cura vi proceda regolarmente.

(Approvato.)

Art. 95.

Ad eguale sorveglianza sono sottoposti anche gli stabilimenti pubblici non destinati alla cura d'infermi, siccome case di educazione, ospizii caritativi, case di correzione, di pena e simili.

(Approvato.)

Si sospende l'articolo 96 perchè comprende penalità.

Art. 97.

L'autorità competente farà procedere da persone delegate dal Consiglio provinciale di sanità a visite improvvise di ispezione, ogni qualvolta lo crederà conveniente.

(Approvato.)

TITOLO V.

Salubrità delle abitazioni e dei luoghi abitati.

CAPITOLO I.

Salubrità delle case.

Art. 98.

I regolamenti comunali di igiene pubblica, per ciò che concerne la salubrità delle abitazioni, prescriveranno principalmente la osservanza delle seguenti disposizioni:

a) che le case di abitazione comune siano edificate in guisa che non siavi difetto d'aria e di luce;

b) che gli acquai e scaricatori delle acque immonde residuali agli usi domestici, le latrine e le condutture destinate alla eliminazione delle materie escrementizie, mercè acque fluenti, siano costrutte e situate in modo da non dar adito ad esalazioni dannose o ad infiltramenti capaci d'inquinare in specie le acque dei pozzi.

(Approvato.)

Art. 99.

Le case e quelle parti di esse, in cui non si riscontrino le condizioni indicate nell'articolo precedente, possono essere dichiarate inabitabili dalla Giunta del comune, sentito il Consiglio comunale di sanità, salvo il ricorso al Prefetto, il quale provvede, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Confermato il giudizio, quelle case o parte di casa potranno per ordine del Sindaco essere chiuse come misura di salute pubblica.

Anche quest'articolo dovrebbe essere sospeso, contenendo nell'ultimo comma una penalità.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Direi col ri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

spetto dovuto al signor Presidente che, secondo la mia opinione, non si tratta di pene, ma di misure preventive a vantaggio della salute.

Perchè sono chiuse? perchè se restassero aperte farebbero danno a chi vi abita.

PRESIDENTE. Sta bene. Quindi se nessuno chiede la sospensione, lo pongo ai voti.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io vorrei chiedere qualche spiegazione su questo articolo, in relazione col l'articolo precedente.

Alla lettera a) dell'articolo precedente si dice che « le case di abitazione comune siano edificate in guisa che non siavi difetto d'aria e di luce. »

Per stabilire quale sia la quantità d'aria e di luce che devono avere le case, occorrerà una decisione del Consiglio sanitario.

Ora, domanderei se il Consiglio sanitario abbonda in questo, dovranno rendersi inabitabili tutte le case che non si prestino a queste condizioni?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La visita delle case per oggetto sanitario fu sempre fatta anche prima di questo Codice e fu fatta dai Municipi in base alla legge di sanità pubblica prima esistente.

Come si eseguisce questa ispezione?

Va persona dell'arte, un medico od un ingegnere od entrambi ed un commissario municipale; entra questa Commissione nella casa, e nota se le circostanze in cui si trova sieno tali da renderla assolutamente dannosa alla salute, per esempio una stanza al piano terreno, più bassa del selciato della via, manifestamente umida, senza finestre e con altre circostanze che è inutile di qui richiamare. La Commissione, visto che la casa ha questi inconvenienti, va dal Sindaco e dice: quella casa è inabitabile e chi vi abita dentro ammalia e perisce. Allora naturalmente il Sindaco deve farla chiudere.

Restera, se il proprietario si crede lesa, di ricorrere alla Prefettura, al Consiglio superiore, ma intanto il Sindaco fa chiudere. Dico poi che ciò non è caso raro, perchè a Venezia quando si è fatto, in occasione dell'ultimo cholera, il

censimento delle case dividendole in ottime, mediocri e inabitabili, se ne sono trovate 500 dichiarate inabitabili. Dunque vede che è non mica un caso raro, è un caso frequente, per cui bisogna che la polizia comunale abbia l'arma in mano per potere riparare efficacemente a questo sconcio.

Se noi ci togliamo questo diritto, e allora tanto fa che lasciamo che la povera gente marcisca nell'umido e nella putredine, e dopo qualche mese di dimora in una casa sia trasportata all'ospedale colle gambe gonfie. Per me dunque credo debba restare come era l'articolo, il quale mi sembra saggio e previdente.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASATI. Le ragioni addotte dall'onorevole Relatore sono giustissime; ma egli ha introdotti due avverbi che in questo articolo non esistono.

Ha detto: « assolutamente inabitabili; manifestamente umide. » Ora, con questi avverbi si capisce che ci sia un limite al controllo. Ma lasciando fuori questi avverbi, e qualunque indicazione di un fatto assoluto, è naturale che possa entrare l'arbitrio.

Sarebbe bene specificare. Se a Venezia furono trovate 500 case dichiarate inabitabili, mi pare ciò dimostri che le esigenze prese dall'autorità sanitarie fossero troppe.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Accetto l'osservazione dell'onorevole Senatore Casati come un gentile rimprovero alla ridondanza delle mie parole. Parlando, si dice sempre più di quello che occorre. Ma in massima sono contrario a mettere nei Codici gli aggettivi e gli avverbi.

Secondo me, è più esatto, più conforme alle consuetudini della legiferazione, che vi sia la sola parola senza avverbio. Quando si dice *inabitabili*, non vi è più nulla a dire. *Absolutamente inabitabili* è un pleonasma, e io mi accuso di avere adoperato una parola inutile.

Per me dunque ritengo che resti semplicemente la parola *inabitabili*.

Quanto poi all'osservazione molto acuta, fatta dall'onorevole Senatore Casati, sul numero delle case dichiarate tali, debbo avvertire che per queste case s'intende quasi sempre una

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

stanza terrena o due stanze terrene abitate dalla parte più povera della popolazione; ed allora egli comprende come sia possibile che fossero 500.

Senatore CASATI. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta, pongo ai voti l'articolo 99 nei termini in cui è concepito: chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore CHIESI. Bisogna saltare all'articolo 105, perchè gli altri contengono penalità.

PRESIDENTE. Si passerà dunque all'articolo 105. Ne do lettura:

Art. 105.

Ogni edificio pubblico, ove debbono convivere o convenire molte persone, sarà costruito secondo le norme generali per le case private, salvo quelle modificazioni, che fossero imposte dal suo uso speciale.

I progetti tecnici per edifici pubblici dovranno essere sottoposti, in quanto concerne la igiene, all'approvazione del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvare l'articolo 105 è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

TITOLO VI.

Salubrità degli alimenti e delle bevande poste in commercio e delle acque potabili.

CAPO I.

Alimenti e bevande.

Ora bisogna passare all'articolo 107 perchè il 106 contiene penalità.

Art. 107.

S'intendono insalubri:

1. I frutti fradici od immaturi;
2. Gli altri cibi guasti, come le carni imputridite, i cereali alterati, i legumi ed erbaggi infraciditi, i pesci, che soggiacquero ad un principio di putrefazione ed altri simili;
3. I cibi adulterati con sostanze eterogenee e perniciose;

4. Le carni di animali morti di malattia;

5. Le bevande adulterate con sostanze nocive di qualunque natura per dar loro un determinato sapore o colore;

6. Il latte proveniente da animali malati per affezioni carbonchiose, o adulterato per sostanze nocive.

Se gli animali fossero affetti da tisi perlacea o da epizoozia aftosa, il latte può usarsi ma bollito.

Chi intende approvare questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 108.

Le carni ed i visceri degli animali affetti da *trichina*, dalla *peste bovina*, da *moccio*, da *farcino*, da *malattie carbonchiose* e da *tisi perlacea*, i cervelli dei ruminanti affetti da *cenura cerebrale*, i fegati ed altri visceri inquinati da *echinococchi*, non potranno essere usati neppure per l'alimentazione degli animali, ma dovranno sempre essere distrutti.

(Approvato.)

Ora bisognerebbe saltare al titolo VII:

Fabbriche, manifatture ed industrie insalubri.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Nel titolo VII dovrebbero essere incluse quelle disposizioni degli articoli, che si riferiscono alla tutela de' fanciulli nelle industrie in genere ed anche nelle industrie insalubri.

Siccome però pendono ancora delle trattative tra l'on. Senatore Rossi, la Commissione ed il signor Ministro sopra questi argomenti, così io pregherei il signor Presidente a voler saltare l'intero titolo.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io sono grato delle dichiarazioni che ha fatto testè l'onorevole Relatore della Commissione.

Come ho avuto l'onore di annunziare al Senato nella tornata di martedì scorso, secondo la riserva fattami, io ho già compilati gli articoli aggiuntivi che riguardano i provvedi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

menti che io proporrei al Senato per la tutela del lavoro dei fanciulli, articoli che farebbero tutt'uno col titolo VII, e ne costituirebbero il capo primo.

Questi articoli, che sono cinque, furono stampati fino da ieri sera. Ma, non immaginandomi che la discussione del Senato fosse così rapida, e che dall'articolo 32 si andasse fino all'articolo 116, ho creduto atto di convenienza il farne precedere le bozze di stampa all'onorevole signor Ministro; e lo stesso ho fatto per l'onorevole Commissione del Senato nella persona del suo Relatore.

Ora, io ho disposto che la distribuzione ai signori Senatori di questi cinque articoli sia fatta questa sera medesima, mentre furono già, come dissi, stampati fin da ieri. Perciò, ed anche perchè trovasi assente l'onorevole signor Ministro dell'Interno, pregherei il Senato di accogliere la proposta fatta dall'onorevole Relatore della Commissione, che la discussione di questo titolo sia rimandata a domani.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre opposizioni la discussione di questo titolo VII sarà rimandata alla seduta di domani.

Senatore **MAGLIANI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MAGLIANI.** Io vorrei domandare all'onor. signor Presidente se non credesse che qui sia il caso di sollevare una questione pregiudiziale, poichè mi pare che l'argomento fu trattato nella prima tornata del Senato in cui si prese a discutere intorno al Codice.

Se la memoria non mi tradisce, in quella prima seduta, dopo lunga discussione, ed in seguito alla promessa dell'onorevole Ministro dell'Interno di presentare un progetto di legge speciale, l'on. Senatore Maggiorani ritirò un suo ordine del giorno, e si deliberò dal Senato di passare alla discussione del Codice, non ostante che ne fossero stralciate le disposizioni sul lavoro delle donne e de' fanciulli. Potrebbe dunque essere il caso della questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Nella discussione generale il Senatore Maggiorani, in seguito alle osservazioni e alla promessa del sig. Ministro dell'Interno, ha ritirato la sua proposta che aveva natura di pregiudiziale: quindi il Senato non è venuto ad alcuna deliberazione su questo proposito.

Senatore **MANTEGAZZA.** Anche l'altro ieri il si-

gnor Ministro dell'Interno ha dichiarato di aderire alla volontà del Senato.

PRESIDENTE. Dunque rimane sospeso il titolo VII e si procede al titolo VIII.

TITOLO VIII.

Endemie, epidemie, contagi.

CAPO I.

Endemie.

Art. 135.

I medici condotti, allorchè si sviluppano nel comune alcune speciali malattie, che vi durano lungamente o ricompariscono a periodi regolari e sono limitate ad un determinato territorio, ne daranno avviso al Sindaco del comune, mediante una relazione in iscritto contenente i caratteri essenziali della malattia, indicando se sia prodotta, o per lo meno favorita, da cause particolari ai luoghi stessi.

Metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 136.

Il Sindaco trasmetterà queste relazioni al Prefetto, che le sottoporrà all'esame del Consiglio provinciale di sanità, il quale, ove occorra, potrà delegare uno dei suoi membri a recarsi sui luoghi per verificare, in concorso del Sindaco o di un suo delegato e del medico condotto, se la malattia dominante nei luoghi visitati abbia carattere endemico, quali siano le cause locali, che la producono, e con quali mezzi si possa ripararvi.

La dichiarazione del Consiglio verrà trasmessa dal Prefetto con le sue osservazioni al Ministro dell'Interno, il quale provvederà secondo i casi, udito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Senatore **CASATI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CASATI.** Io proporrei che invece del medico condotto si dicesse: medico municipale; perchè è il medico municipale quello che è veramente incaricato dell'igiene pubblica, e non sempre sarà il medico condotto.

PRESIDENTE. La Commissione accetta che si

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

debba dire medico municipale invece di medico condotto?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Prego l'onorevole Senatore Casati di ripetere la sua osservazione, non avendo bene inteso.

Senatore CASATI. Ho proposto che si debba dire medico municipale invece di medico condotto, perchè in qualche comune potrebbe darsi il caso che il medico incaricato della pubblica igiene fosse un medico municipale e non un medico condotto.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Questo è vero.

COMMISSARIO REGIO. E dove non esiste il medico municipale deve necessariamente essere il medico condotto.

Senatore CASATI. Non escludo che possa esservi il medico condotto quando esso sia anche medico municipale per la pubblica igiene.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Questa questione incidentale sembrami molto più importante di quel che appare.

La legge del 1865 esige che tutti i comuni debbano avere un medico condotto. Ora, che ci sia l'abuso lo sappiamo tutti, ma ammettere che ci sia una condizione di cose sulle quali appoggiare l'emendamento, non mi pare opportuno.

Il medico municipale è tante volte un medico preso a caso, il quale non riceve che un piccolo tributo che scende perfino a duecento lire all'anno.

Questo è violare la legge, che vuole che tutti i comuni abbiano un medico condotto. Quindi non mi pare il caso di cambiare l'articolo.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Avrei potuto citare il fatto che in Milano il medico municipale non è condotto, ma un impiegato del Municipio. Ciò può anche accadere in minori comuni dove esistesse il medico condotto, ma vi fosse inoltre un incaricato del Municipio pel servizio della pubblica igiene.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Va bene; deve essere detto così: *in concorso del Sindaco o del suo delegato e del medico condotto o del medico municipale, dove esiste.*

PRESIDENTE. On. Casati, è questa la sua variazione?

Senatore CASATI. Precisamente.

PRESIDENTE. Accetta il signor Commissario Regio?

COMMISSARIO REGIO. Accetto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questo articolo con questa semplice variante.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Fino al 140 gli articoli contengono penalità; s'intendono dunque sospesi.

Do lettura dell'art. 140.

Art. 140.

Il Prefetto convocherà tosto il Consiglio sanitario provinciale, che, presa ad esame le relazione del medico, dichiarerà se trattasi veramente di malattia trasmissibile e capace di diffondersi epidemicamente, e in caso affermativo, suggerirà i mezzi acconci a circoscriverla e vincerla. Il Prefetto di tutto ciò informerà sollecitamente il Ministro dell'Interno.

(Approvato.)

Art. 141.

Ove la gravità del caso lo esiga, il Prefetto, senza aspettare le disposizioni del Ministro, potrà istituire Commissioni locali, delegare persone dell'arte per esaminare i caratteri della malattia, spedire medici e medicinali, e proporre quegli altri provvedimenti che credesse opportuni per assicurare la cura degli attaccati, ed evitare la diffusione della malattia.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA A. Domando chi è che determina la gravità del caso.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Osservo all'onorevole Senatore Verga, che la gravità del caso è determinata in primo luogo dai medici, come è stabilito dagli articoli precedenti che non abbiamo votato perchè si sono sospesi, ma che a maggiore schiarimento mi permetto di leggere.

Art. 138.

Manifestandosi invece una malattia contagiosa e diffusiva o sospetta di esserlo, in modo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

da assumere le proporzioni e il carattere di epidemia contagiosa, i medici tutti, che l'avranno osservata, ne debbono dare immediato avviso al Sindaco del comune e al Prefetto, come all'art. 10.

La duplice ed immediata denuncia deve darsi anche se trattasi di malattia nuova nella località o strana, e in questo caso vi si unirà la descrizione della malattia stessa e l'indicazione delle cause, che possono averla favorita.

I contravventori sono puniti con multa estensibile a lire 200 e con arresto da uno a tre mesi.

Art. 139.

Il Sindaco, ricevuta la denuncia del medico provvederà, colle norme stabilite all'art. 6, che la malattia non si diffonda; invierà copia al Prefetto della ricevuta denuncia nei casi contemplati all'art. 137; lo informerà in ogni caso del suo operato, e indicherà specialmente se nel comune attaccato vi siano medici e farmacisti per provvedere al servizio sanitario degli infermi.

Art. 140.

Il Prefetto convocherà tosto il Consiglio sanitario provinciale, che, presa ad esame la relazione del medico, dichiarerà se trattasi veramente di malattia trasmissibile e capace di diffondersi epidemicamente, e in caso affermativo, suggerirà i mezzi acconci a circoscriverla e vincerla. Il Prefetto di tutto ciò informerà sollecitamente il Ministro dell'Interno.

Art. 141.

Ove la gravità del caso lo esiga, il Prefetto, senza aspettare le disposizioni del Ministro, potrà istituire Commissioni locali, delegare persone dell'arte per esaminare i caratteri della malattia, spedire medici e medicinali, e proporre quegli altri provvedimenti, che credesse opportuni per assicurare la cura degli attaccati, ed evitare la diffusione della malattia.

Senatore VERGA A. Dunque chi determina la gravità del caso pare che debba essere il Prefetto.

Senatore BERTI A., *Relatore*. No. Dal combinato disposto dell'art. 141 cogli articoli prece-

denti 138, 139, 140, pare che *la gravità del caso* debba risultare dalle denunce del medico e del Sindaco, e dal giudizio del Consiglio sanitario provinciale.

PRESIDENTE. Non essendosi presentata nessuna proposta, pongo ai voti l'art. 141 come venne testè letto.

Chi lo approva, favorisca di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Passiamo all'art. 142, che suona così:

Art. 142.

Quando siavi la necessità assoluta ed urgente, in caso di malattie epidemiche e contagiose, di occupare proprietà particolari per creare ospedali, lazzeretti, cimiteri, o per qualunque altro servizio sanitario, si procederà giusta le disposizioni contenute nel titolo II, capo II della legge 25 giugno 1865, N. 3359.

La proposta di occupazione però dovrà essere fatta dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale, che assume l'obbligo di indennizzare i proprietari dei locali, che vogliono occupare, e dev'essere accompagnata dal voto delle competenti autorità sanitarie, che dichiarino l'assoluta mancanza di qualsiasi altro locale comunale, provinciale o demaniale da poter essere destinato all'uso pel quale si propone l'occupazione di una proprietà particolare.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 143.

I cambiamenti di guarnigione, la chiamata ed il congedo di classi militari, la leva, il trasporto di detenuti o qualsiasi movimento di masse civili o militari, sono sospesi dai paesi infetti ai paesi sani e viceversa durante una epidemia.

Per gravi cagioni di ordine pubblico potrà farsi eccezione a questa disposizione per deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro della Guerra, della Marina e dell'Interno, sentito, ove si possa, il Consiglio superiore di sanità, e previe le discipline sanitarie che il Consiglio stesso sarà per suggerire.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

Gli articoli 144 e 145 riguardando penalità, rimangono sospesi come gli altri, per cui si passa all'art. 146 di cui do lettura.

Art. 146.

Sarà cura del Sindaco assicurarsi delle vaccinazioni eseguite e del loro esito, e nel registro comunale della popolazione si noterà a fianco del nome di ciascun individuo se fu vaccinato e con esito felice, onde poter all'occorrenza rilasciarne le fedì.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. L'art. 146 dice:

« Sarà cura del Sindaco assicurarsi delle vaccinazioni eseguite e del loro esito, ecc. »

Questo mi pare che debba riguardare il medico comunale e non il Sindaco, perchè come può fare il Sindaco ad assicurarsi dell'esito delle vaccinazioni?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Noi appunto in questa giusta considerazione che il Sindaco non può fare tali verificazioni, avevamo messo, non so più in che articolo, che il Sindaco, assistito dal medico condotto farà tutte quelle cose che si riferiscono alla sanità pubblica.

Il Senato ha soppresso quell'inciso nella considerazione, che, giusta le leggi italiane, si compendia tutto nella persona del Sindaco, ed egli fa tutto servendosi dei varii organi municipali a seconda della qualità delle mansioni, che in quel momento debbono essere eseguite.

Ora, quando qui si dice: *sarà cura del Sindaco assicurarsi delle vaccinazioni eseguite e del loro esito*, s'intende bene che egli lo fa per mezzo dei suoi organi, vale a dire del medico condotto o dei medici della città, dove non ci sono i condotti.

Senatore CASATI. Io non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 146, di cui do nuova lettura.

Art. 146.

Sarà cura del Sindaco assicurarsi delle vaccinazioni eseguite e del loro esito, e nel registro comunale della popolazione si noterà a

fianco del nome di ciascuno individuo se fu vaccinato e con esito felice, onde poter all'occorrenza rilasciarne le fedì.

(Approvato.)

Art. 147.

È obbligo di ogni provincia e di ogni consorzio di due o più provincie di conservare sempre, in quel modo, che sarà deliberato dai Consigli sanitari provinciali, il *virus vaccino* per essere trasmesso gratuitamente ai Sindaci ed ai medici liberi esercenti, che ne faranno richiesta in qualunque tempo.

Le spese occorrenti alla conservazione del *vaccino* saranno a carico delle provincie, quelle della vaccinazione a carico dei comuni.

(Approvato.)

Art. 148.

Si farà la vaccinazione gratuita in ogni capoluogo di provincia durante tutto l'anno.

In primavera ed in autunno regolarmente, e straordinariamente quando sia ordinato dall'autorità competente, sarà eseguita in ogni comune la vaccinazione pubblica gratuita nei giorni e nei luoghi indicati dal Sindaco con apposito pubblico avviso in ogni sezione del comune.

(Approvato.)

Art. 149.

Negli ospizi dei trovatelli verranno vaccinati tutti i bambini, possibilmente entro un mese dal giorno in cui vi vennero depositati.

Un bambino, consegnato ad una nutrice fuori dello stabilimento senza l'innesto vaccino, dovrà essere vaccinato entro quattro mesi successivi alla consegna, e la nutrice dovrà consegnare il certificato del medico vaccinatore per ottenere il pagamento del baliatico, che scada alla fine del quarto mese.

In caso di epidemia vaiuolosa, i trovatelli tutti saranno vaccinati nei primi giorni della loro dimora nel brefotroffo e prima di essere mandati fuori a nutrice.

(Approvato.)

Art. 150.

I coscritti della leva di terra e di mare, i

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

quali non fossero stati precedentemente vaccinati, verranno assoggettati alla vaccinazione, e quelli che fossero già stati vaccinati, saranno rivaccinati.

Ad egual misura profilattica saranno sottoposti i condannati al loro arrivo nei rispettivi luoghi di pena.

I non condannati e detenuti nelle carceri giudiziarie verranno egualmente vaccinati, o rivaccinati, qualora domini una epidemia o una influenza vaiuolosa, o si manifesti il vaiuolo nelle prigioni ove sono custoditi. Nei casi indicati in questo e nell'articolo precedente, nel libro di registro sarà notato l'esito delle vaccinazioni o delle rivaccinazioni eseguite.

(Approvato.)

Art. 151.

Nessuno potrà essere ammesso agli asili infantili, alle pubbliche scuole, nè ricevuto nei collegi, conservatori, nè in qualsiasi altro stabilimento di educazione o d'istruzione, sia governativo, sia provinciale o comunale, se non sarà stato vaccinato con felice esito, salvo i casi di refrattarietà, rispetto all'esito, da comprovarsi con medico attestato.

Se dalla prima vaccinazione fossero corsi dieci anni, il peente dovrà presentare anche la fede di rivaccinazione.

Tale fede è richiesta da chiunque dimandi d'essere ammesso ad impiego governativo, provinciale o comunale.

(Approvato.)

Art. 152.

La manifestazione del vaiuolo arabo in un comune verrà immediatamente annunciata al pubblico dal Sindaco.

Contemporaneamente egli inviterà i genitori dei bambini non ancora vaccinati a farli subito vaccinare, e consiglierà la rivaccinazione degli individui, che ancora non fossero stati rivaccinati, indicando il luogo, il giorno e l'ora per i pubblici innesti.

Il Sindaco provvederà tosto all'isolamento dei primi casi secondo il disposto della presente legge.

(Approvato.)

Art. 153.

Il Consiglio superiore di sanità compilerà una istruzione sulla vaccinazione e rivaccinazione, che sarà, a cura dei Prefetti, distribuita a tutti i Sindaci e a tutti i medici e chirurghi esercenti in ciascun comune del Regno.

(Approvato.)

CAPO IV.

Disposizioni per prevenire la diffusione delle malattie veneree.

Art. 154.

I poveri affetti da malattia sifilitica dovranno, quando la gravità dei casi lo richieda, essere ricevuti nei pubblici ospedali, e vi saranno possibilmente curati in locali distinti dalle infermerie comuni.

Nelle città, che contano oltre 20 mila abitanti, saranno a carico del comune istituiti uno o più appositi *dispensatorii* per le consultazioni e per le visite gratuite di quelli, che si presentino affetti da malattie veneree.

Delle consultazioni e delle visite sarà incaricato un medico comunale od altro medico della città; e qualora la malattia non richieda la dimora nell'ospedale; verranno agli infermi poveri somministrati gratuitamente dal comune i medicamenti, che saranno loro prescritti all'atto della visita.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Io vorrei proporre due piccoli emendamenti al primo comma dell'articolo 154.

Per ragioni che non occorre spiegare, vorrei sostituire alla parola *sifilitica* la parola *venerea*. Questo sarebbe il primo emendamento.

L'altro riguarda una questione amministrativa, e consisterebbe nel dire: « esser ricevuti nei pubblici ospedali, a norma dei loro statuti. » Ciò per non compromettere questioni molto complesse, e lasciare impregiudicata ogni questione.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io vorrei che, per maggior esattezza, si dicesse *sifilitica e venerea*, perchè,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

tecnicamente parlando, sono cose molto bene distinte.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Tommasi vorrebbe si mantenesse la parola *sifilitica*, e si aggiungesse: *e venerea*.

Se non vi sono opposizioni, leggo l'articolo e lo pongo ai voti con l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Tommasi:

Art. 154.

I poveri affetti da malattia sifilitica e venerea dovranno, quando la gravità dei casi lo richieda, essere ricevuti nei pubblici ospedali a norma dei loro statuti, e vi saranno, possibilmente, curati in locali distinti dalle infermerie comuni.

Nelle città, che contano oltre 20 mila abitanti, saranno a carico del comune istituiti uno o più appositi *dispensatori* per le consultazioni e per le visite gratuite di quelli che si presentano affetti da malattie veneree.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Io domando se non si creda opportuno di considerare che, avendo il Ministro dell'Interno promesso una legge che si riferisce alla prostituzione, non si credesse opportuno di sospendere l'approvazione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Commissario regio, la pregherei di osservare che quello che segue...

COMMISSARIO REGIO. Per me non è che un dubbio.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Il Ministro dell'Interno nella prima seduta di questa discussione manifestò al Senato che egli aveva presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge concernente la moralità pubblica e per conseguenza fece una riserva, dalla quale risulta che il primo articolo si deve intendere come era stato concepito solo in astratto, e non già per tutte le disposizioni contenute in questa legge, le quali formano come una eccezione del principio astratto.

Ora, essendo presentato tale disegno di legge sulla sanità e morale pubblica, io credo che bisognerebbe rimandare tutto il presente capitolo al termine della discussione.

Una voce. Ma la legge non è presentata.

Senatore PALASCIANO. Sì, l'ha presentata. Il

Ministro ha dichiarato che sta dinnanzi alla Camera elettiva ed io posso assicurare che vi sono norme che contraddicono a quelle contenute nel capitolo che discutiamo.

Senatore BERTI A., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore.* Io non ho una nozione sicura dell'indole della legge presentata perchè non l'ho veduta, ma credo che essa più che altro includa una questione di amministrazione, vale a dire di cedere ai Comuni ed alle Provincie la spesa e la tutela delle malattie sifilitiche e delle prostitute. Qui invece sono questioni molto diverse; qui si tratta del loro accoglimento negli ospedali e nei dispensatori, i quali ultimi sono dappertutto mantenuti a spese dei Comuni, non essendo che un mezzo di economizzare le presenze delle inferme, molto più costose, negli ospedali.

Quindi, questi articoli mi pare che si possano perfettamente votare; la questione potrebbe essere sul capo 5°, dove si parla delle prostitute e ci entrano i *siflicomi* che possono mutare di natura, ma quanto a questo articolo del capo 4° io credo che si possa votare.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore Palasciano perchè venga sospeso l'articolo 154?

Senatore PALASCIANO. Insisto, perchè si tratta di un'alta questione di moralità. In questo articolo si propone che tutte le donne debbano essere obbligate a stare nei *siflicomi*, per conseguenza staranno in prigione quando sono innocenti.

PRESIDENTE. Non si parla di donne qui.

Senatore PALASCIANO. Viene l'art. 155.

PRESIDENTE. L'art. 155 è in un altro capo.

Senatore PALASCIANO. Io parlavo del capo 5°.

Senatore BERTI A., *Relatore.* Allora siamo d'accordo; anch'io ho domandato la sospensione del capo 5°.

PRESIDENTE. Allora si vota l'articolo 154 testè letto.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato.)

Il capo 5° viene dunque tutto sospeso.

Senatore BERTI A., *Relatore.* Il capo 5° e il capo 6°.

Senatore PANTALEONI. Io non lo trovo.

PRESIDENTE. Qui il Capo 5° intitolato: *Delle prostitute* sarebbe soppresso. Poi non ci è il capo 6°,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

ma si viene al 7° intitolato: *Nutrici e lattanti*; favoriscano di chiarirlo.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Nel progetto ministeriale vi era un errore di stampa; dal capo 5° si passava al capo 7° e si era saltato il capo 6°. Se fosse rimasto integro il progetto ministeriale, si sarebbe fatta questa correzione. Ma siccome noi sopprimevamo tutti due questi capi e facevamo un capo solo, così abbiamo creduto inutile la correzione.

Resta dunque inteso che i capi 4°, 5° e 6° formano un solo capo col N. 4°, e di questo abbiamo votato l'articolo 154; degli altri fu domandata la sospensione dal Senatore Palasciano, e la Commissione vi acconsente.

PRESIDENTE. Dunque sono sospesi tutti gli articoli dopo l'articolo 154, sino ed incluso il 157. Va bene?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Sissignore.

PRESIDENTE. Il capo V comincia coll'articolo 155 e termina col 156. Andiamo al capo VII.

COMMISSARIO REGIO. Cessa la parola *capo* nel progetto della Commissione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Resta sospeso tutto il capo VII attuale fino al titolo IX.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

TITOLO IX.

Cimiteri, sepolture, trasporto dei cadaveri inumazione ed esumazione.

CAPO I.

Dei cimiteri.

Art. 162.

Ogni comune dovrà avere almeno un cimitero destinato alla sepoltura dei cadaveri.

Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità municipale.

I piccoli comuni possono costruire dei cimiteri consorziali.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato.)

Art. 163.

Il terreno destinato a cimitero deve essere

dieci volte più esteso dello spazio necessario pel numero presunto dei morti di ciascun anno. Deve avere un'area disponibile e sufficiente a provvedere al seppellimento dei cadaveri di morti per malattie contagiose, diffusibili con pericolo delle popolazioni, ed essere chiuso all'intorno da un muro alto almeno tre metri.

Queste condizioni possono venire modificate per cimiteri monumentali dal Prefetto, sentito il Consiglio di sanità provinciale.

(Approvato.)

Art. 164.

Nello spazio di terreno destinato a cimitero non è compresa quella estensione che il Municipio può destinare per le sepolture private o riservare a titolo di onoranza per la sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti del paese.

(Approvato.)

Art. 165.

Il cimitero deve, per regola, essere collocato sempre in modo da evitare che il vento dominante porti i miasmi sull'abitato; alla distanza almeno di metri 200 da ogni aggregato di abitazione contenenti un numero maggiore di 200 persone; in un terreno adatto alla regolare decomposizione dei cadaveri; non soggetto a scoscendimenti, né ad inondazioni; e tale che per esso non possano restare inquinate le acque potabili o di uso comune.

(Approvato.)

Art. 166.

In ogni cimitero deve esservi una camera mortuaria per custodirvi i cadaveri, finché non vengano sepolti, e per eseguirvi all'occorrenza le autopsie cadaveriche.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si sospendono gli articoli dal 167 al 170 inclusivo perchè contengono penalità, e si passa al Capo 2° intitolato *sepulture eccezionali*.

Senatore BERTI A., *Rel.* Avverto che in fondo a quest'articolo vi è comminata una multa estensibile a lire 200, che è tolta dal progetto del nuovo Codice penale.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

PRESIDENTE. Dunque è sospeso anche l'art. 171, e sono pure sospesi i successivi fino al Capo IV intitolato: *Inumazioni e tumulazioni*, che comincia coll'articolo 178 e di cui do lettura.

CAPO IV.

Inumazioni e tumulazioni.

Art. 178.

In ogni caso di morte, i medici curanti tutti sono tenuti a rilasciare nel domicilio del defunto, per essere inviata all'ufficio sanitario comunale e ad uso della statistica, la dichiarazione della malattia, che produsse la morte.

(Approvato.)

Si salta all'art. 184.

Art. 184.

È permessa nei cimiteri la tumulazione in luoghi murati, purchè i cadaveri siano in cassa ermeticamente chiusa e l'apertura del tumulo venga otturata con buona opera muraria.

(Approvato.)

Si passa all'art. 187.

Art. 187.

Nessuna esumazione di cadaveri può mai autorizzarsi durante il dominio di una malattia contagiosa o anche non contagiosa, salvo che fosse ordinata dall'autorità giudiziaria nell'interesse della giustizia e colle precauzioni da designarsi nel Regolamento.

Non può concedersi la esumazione del cadavere di un individuo morto di malattia contagiosa, diffusiva od anche di malattia comune durante un'epidemia contagiosa, se non dopo trascorso quel tempo e usate quelle cautele che il Consiglio provinciale di sanità giudicherà necessarie perchè sia completamente rimosso ogni pericolo di possibili danni alla pubblica salute.

(Approvato.)

Si salta ora al

CAPO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 190.

In quelle località nelle quali al giorno della pubblicazione di questa legge non esista un cimitero comunale, la tumulazione dei cadaveri potrà continuarsi con le norme in uso per la durata di un anno.

Entro questo termine dovrà essere costruito il cimitero comunale secondo le prescrizioni di questa legge.

(Approvato.)

Art. 191.

I cimiteri comunali, che all'epoca della pubblicazione di questa legge non si trovino nelle condizioni prescritte in essa non potranno essere ampliati, e quando coi seppellimenti in turno ne sia occupato tutto il terreno, rimarranno soppressi.

Dovranno essere ingranditi nel termine indicato nel precedente articolo quei cimiteri, che non abbiano l'estensione voluta dall'articolo 163.

(Approvato.)

TITOLO X.

Enzozie, epizozie e morbi contagiosi negli animali.

CAPO I.

Enzozie.

Art. 192.

Per le enzozie tanto i veterinari comunali che i Sindaci si uniformeranno a quanto è prescritto dagli articoli 135 e 136 di questo Codice.

Siccome gli articoli 135 e 136 sono stati già approvati, così si potrà mettere ai voti questo articolo 192.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Qui dice: « per le enzozie tanto i veterinari comunali quanto i Sindaci si uniformeranno a quanto è prescritto dagli articoli 135 e 136 di questo Codice. »

Veramente le condotte veterinarie non si sono istituite; sicchè questo titolo non potrebbe più stare. Bisognerebbe dire: « tanto i veterinari quanto i Sindaci si uniformeranno ecc. »

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Mi pare che qui si vada altrettanto in fretta quanto prima si andava adagio; ma io spero di arrivare ancora in tempo. Si è votato l'articolo 191, ma non il 192.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

Io dunque domando al nostro onorevole Relatore se non gli sembra che si debba aggiungere qui un articolo che si riferisca a quei cimiteri che sono stati abbandonati o che lo saranno dopo la promulgazione di questa legge, perchè non possano sorgere inconvenienti.

È questa una quistione d'interesse economico, e convien sapere dopo quanti anni il terreno del cimitero possa essere usato per piantagioni o per altri scopi.

Io domando dunque che venga sospesa questa questione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. L'articolo 167 rimasto sospeso, dice:

Art. 167.

Il terreno di un cimitero soppresso per dieci anni continui rimane nello stato in cui si trova, e non può servire ad alcun uso, nè pubblico, nè privato, salvo soltanto al comune il diritto di farvi tagliare le erbe, che naturalmente vi sorgono.

Qualunque alterazione di esso terreno è punita con multa di lire 200 e colla riduzione di esso allo stato primitivo.

Dunque mi pare che si potrà riservare la questione sollevata dall'onorevole Mantegazza a quando si verrà alla discussione di quest'articolo.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Io insisto che sia studiato il problema, perchè...

Senatore BERTI A., *Relatore*. È inutile occuparcene ora; ce ne occuperemo quando verrà in discussione l'art. 167. Se quando si verrà alla discussione di quell'articolo si vedrà che non è sufficiente il termine fissato, si aumenterà, o si lascerà com'è, se si crederà sufficiente. Ripeto però, che non è il caso di occuparcene adesso.

PRESIDENTE. Dunque la questione sollevata dall'onorevole Senatore Mantegazza è rinviata a quando si discuterà l'articolo 167.

Metto ai voti l'articolo 192, testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa ora all'articolo 195, contenendo penalità gli articoli 193 e 194.

Do lettura dell'articolo 195.

Art. 195.

Nella possibilità di una invasione, e tanto più quando siasi sviluppata una malattia epizootica d'indole contagiosa estesa ad animali di una o più provincie, saranno sospese le fiere e i mercati di bestiame in tutto il territorio minacciato od in quello, in cui si è sviluppata.

Pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'art. 196 resta sospeso. Si dà lettura dell'art. 197.

Art. 197.

Qualora risultasse dalla prima ispezione essersi sviluppata una malattia epizootica d'indole contagiosa, il Sindaco, inteso il Consiglio sanitario municipale, ne darà immediatamente avviso al Prefetto e aspetterà da lui ulteriori disposizioni.

Il Prefetto, inteso il Consiglio provinciale di sanità, inviterà il consigliere veterinario a recarsi sul luogo onde di accordo col veterinario del comune provvedere alla ispezione del bestiame ammalato ed ordinare tutti quei provvedimenti, che stimerà convenienti.

Il Sindaco farà esattamente osservare le prescrizioni del consigliere veterinario, sia che questi mantenga, modifichi o sospenda le misure sanitarie precedentemente ordinate dal veterinario municipale.

COMMISSARIO REGIO. Anche in quest'articolo, così nel primo come nell'ultimo comma, dove si parla del veterinario comunale, debbonsi aggiungere le parole: *dove esiste*.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Nell'ultimo comma sarebbe forse meglio sopprimere le parole: *del veterinario municipale*, perchè si sa che dove non ci fosse veterinario, le misure saranno prese dal Sindaco.

COMMISSARIO REGIO. Io aderisco pienamente a questa soppressione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo 197

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

con le due seguenti modificazioni, che cioè nel secondo comma dopo le parole: *veterinario del comune*, si aggiungono le parole: *dove esiste*, e nell'ultimo comma si sopprimono le parole: *dal veterinario municipale*.

Chi approva l'articolo con queste modificazioni, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora si passa alla discussione dell'articolo 199, perchè il 198 rimane sospeso perchè include penalità.

Art. 199.

Da un comune dove si sia sviluppata una epizootia di indole contagiosa non si potranno asportare gli animali della specie che ne è colpita, nei luoghi che ne sono esenti, se non risulti da apposita dichiarazione del Sindaco del comune che i medesimi furono, alla visita di un medico veterinario, riconosciuti sani e che provengono da stalle notoriamente immuni dalla malattia epizootica.

(Approvato.)

Art. 200.

In caso di epizootia di tifo bovino, la esportazione di animali, che possono propagarla, è vietata in modo assoluto senza eccezione alcuna.

(Approvato.)

Art. 201.

Sviluppato il tifo bovino nel Regno si procederà all'immediata uccisione degli animali ammalati e di quelli sospetti nelle località dove la malattia ebbe il primo sviluppo.

La stessa misura verrà applicata a tutti i suini riconosciuti affetti da trichina.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io approvo interamente il dettato dell'articolo 201; ma vi ha una questione che devo dirigere all'onorevole Commissione, che non mi pare di vederla qui contemplata.

In Inghilterra esiste la stessa misura della distruzione degli animali, ma va a carico di tutti i possessori il danno del macello o sterminio che si fa di tutti questi animali. Qui non

si parla della spesa del danno e di compenso, e mi pare che se si dovesse dire qualche cosa, è che questo danno non debba sostenerlo il solo proprietario della stalla.

Distuggere tutti gli animali sarebbe per esso un poco duro, se non dovesse poi ottenerne un qualche compenso da quegli altri che sono stati beneficiati da questo inevitabile macello del bestiame proprio. Quindi vorrei domandare all'onorevole Relatore se non crede che si dovesse mettere qualche riserva che indicasse l'indennizzo che è o non è dovuto in questo caso in cui andrebbero uccisi tutti gli animali, anche quelli non affetti dalla malattia, per giovare alla salute ed interesse di animali di altri proprietari.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La questione sollevata dall'onorevole Senatore Pantaleoni è grave, ed io debbo dichiararmi incompetente a deciderla, giacchè è una questione legale. Solo direi che al titolo XI si parla di spese relative, e che là si vedrà se si debba prendere qualche provvedimento in proposito.

Senatore MAGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGLIANI. In quest'articolo si è contemplato il caso dell'uccisione degli animali affetti da epizootia, autorizzata nell'interesse pubblico, dell'economia e dell'igiene del paese.

Ora, tutte le disposizioni emanate ed eseguite nell'interesse pubblico, non danno luogo a risarcimento di danni: possono offendere l'interesse, ma non ledono alcun diritto; e nessun privato interesse può prevalere sull'interesse generale della Nazione.

Nello stesso Codice sanitario è stato testè letto e anche approvato l'articolo nel quale si parla della facoltà delle Giunte comunali, sentito il Consiglio sanitario, di ordinare la chiusura delle abitazioni insalubri, salvo il ricorso al Prefetto, il quale giudica se la deliberazione presa di chiudere l'abitazione sia o no legale; se sia o no esorbitante.

Ma non si parla di indennità in questo caso; e non se ne parla neppure là dove si autorizza la chiusura di fabbriche e manifatture per motivi di igiene pubblica.

Ora, se noi volessimo fare altrimenti in pro-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

posito dell'articolo che si discute, dovremmo introdurre nel Codice un principio nuovo, estendendolo a tutti i casi simili, con accordare ai privati, contro i quali si prende una misura nell'interesse pubblico, un diritto d'indennità, ripugnante ai principî a cui è informata la nostra legislazione generale.

Ciò aprirebbe certamente la via ad indennizzi grandissimi a carico dell'Erario, e veramente io non so fin dove si potrebbe arrivare.

Nè parmi praticamente applicabile il concetto di un compenso a carico degli altri proprietari di bestiame; e forse non sarebbe neppur giusto, dacchè trattasi di misure provocate nell'interesse di tutto il paese, non di alcuni soltanto, e in riguardo all'utilità generale, non di una utilità circoscritta ad alcune classi di cittadini.

Quindi io pregherei il Senato di passare alla votazione dell'articolo, senza fermarsi alla questione sollevata dall'onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Pantaleoni, insiste?

Senatore PANTALEONI. Ho domandato la parola sin ora soltanto per una spiegazione, ma vorrei continuare.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore PANTALEONI. Ora ho chiesto la parola per fare una sola osservazione relativa alle conseguenze che deriveranno da questa disposizione dell'articolo; le quali sono che chiunque ha animali affetti da tifo bovino cercherà di occultarlo.

Quindi andremo contro lo scopo della legge che è quello veramente, non solo di uccidere in principio le bestie veramente infette, ma tutti gli altri animali i quali esistano nella stalla o nella colonia.

Naturalmente, chi troverà di avere un caso cercherà di allontanare tutti gli altri animali, e quindi la nostra misura probabilmente diventerà o inutile o insufficiente, e ne verrà forse un danno centuplicato per non volere in principio provvedere a pagare un danno mostruoso.

Io non ho fatto e non faccio nessuno emendamento; ma trovo che l'articolo, quale è, non basta allo scopo che ci proponiamo, che è quello di salvare la sanità pubblica e gli altri animali dalla tremenda infezione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Relatore ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Non mi pare che ne vengano qui tutti i danni profetati dal Collega Senatore Pantaleoni. Quando un bove si ammala, nel maggior numero dei casi almeno, si chiama il veterinario, e il veterinario riconosce il tifo bovino e fa uccidere l'animale per tutela della salute pubblica.

Se il proprietario dell'animale non chiama il veterinario e il bove muoia nella stalla, si ammala immediatamente e muoiono gli altri animali, e se non provvede sollecitamente, si vuota tutta la stalla.

Ora, io credo che questo sia un incentivo abbastanza forte per i proprietari di animali a non lasciare diffondere il tifo, e a denunciarlo non appena si manifesti.

D'altra parte le ragioni esposte dal Senatore Magliani mi sembrano sotto l'aspetto legale, per quanto io ne posso dire, abbastanza forti per eccitare il Senato a lasciare l'articolo come sta.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Parlo per pratica; ho avuto occasione di osservare fuori d'Italia, in Inghilterra, che non conta niente uccidere solamente l'animale malato, ma bisogna uccidere tutti gli animali che appartengano a quella stalla, ed allora se ne avrà veramente un vantaggio.

Se un proprietario non deve attendersi un qualche indennizzo o compenso straordinario, è chiaro che appena avrà un animale colpito dal tifo bovino manderà per il veterinario, il quale lo denuncierà; ma prima di far venir il veterinario egli avrà fatto partire tutti gli altri buoi, i quali avranno il germe, lo svilupperanno altrove, e produrranno una bellissima epizoozia, con molta soddisfazione, credo io, di tutti gli altri possessori di animali bovini.

Credo, che qualunque Comune che abbia buon senso e un vero concetto dell'interesse pubblico, dovrebbe fare una disposizione locale, per la quale tutti i proprietari si unissero nello estermio di qualunque animale viva nella stalla e nelle circostanze vicine, per distruggere questa malattia efficacemente. È la stessa cosa che si è proposta per la *philoxera*.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

Per la *philoxera*, non si distrugge la vite sola infetta, ma si distruggono tutte in un perimetro molto esteso, se si vuole esserne preservati con qualche probabilità.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Commissario Regio a dirci la sua opinione in proposito.

COMMISSARIO REGIO. Io faccio come ha fatto l'onorevole Relatore: mi dichiaro pur io incompetente in questa questione.

PRESIDENTE. Siccome il numero dei signori Senatori si è molto assottigliato, e la presente questione mi sembra grave e può toccare al diritto civile, credo opportuno di sciogliere la seduta, affinché la Commissione esprima domani concretamente il suo avviso.

Domani alle 2 si terrà seduta pubblica.

L'ordine del giorno è quello stesso d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).